

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Contenzioso tributario e riproposizione di argomenti del primo grado

*In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.*

### Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.11.2017, n. 26134

...omissis...

*Con sentenza in data 11 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l'appello proposto da R.G. avverso la sentenza n. 311/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Enna che ne aveva solo parzialmente accolto il ricorso contro l'avviso di accertamento IRAP, IRPEF, IVA 2006. La CTR osservava in particolare che il gravame proposto difettava della necessaria specificità critica nei confronti della sentenza impugnata. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.*

*Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.*

*Motivi della decisione*

che:

*Con il primo motivo dedotto - ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, il ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, art. 342 c.p.c., poichè la CTR ha affermato e dichiarato l'inammissibilità del suo appello, in quanto meramente ripetitivo dei motivi di impugnazione dell'atto impositivo oggetto della lite, senza specifiche censure alla sentenza della CTP. La censura è fondata.*

*Va infatti ribadito che "In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624 - 01; v. anche nello stesso Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7369 del 22/03/2017, Rv. 643485 - 01, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559; Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983 - 01).*

*La sentenza impugnata è chiaramente difforme dal principio di diritto espresso in detti arresti giurisprudenziali e va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.*

*P.Q.M.*

*La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.*

*Motivazione Semplificata.*

*Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017.*

*Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2017*